

PEC Collegio



Prosegue l'iniziativa del Collegio IPASVI di Bologna che prevede il rilascio di una casella di posta elettronica certificata (PEC) gratuita a tutti gli Iscritti all'Albo di Bologna.

La PEC è obbligatoria per gli Infermieri, gli Assistenti Sanitari e gli Infermieri Pediatrici, come stabilito dalla legge n.2 del 28 gennaio 2009, in particolare al comma 7 dell'art. 16. Fortunatamente non bisogna necessariamente masticare il linguaggio giuridico per comprenderne i punti essenziali: i professionisti iscritti in albi, sia dipendenti che liberi professionisti, indipendentemente dal fatto che esercitino

la professione o meno, hanno l'obbligo di attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale entro un anno dall'entrata in vigore del decreto e di comunicarla al proprio Collegio.

Per questo motivo e per facilitare i rapporti interni (fra Collegio e iscritti) e quelli esterni (fra iscritti e Amministrazioni Pubbliche, professionisti e cittadini con cui si trovano ad interagire per motivi professionali), il Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di Bologna ha proposto e approvato l'acquisto di un indirizzo PEC per garantire l'attivazione gratuita di una casella personale di

Posta Elettronica Certificata agli iscritti che ne facciano richiesta.

Coloro che intendono aderire all'iniziativa devono scaricare il modulo nella paginadedicata del sito internet www.ipasvibo.it, compilarlo e inviarlo insieme a copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, patente o passaporto), via mail all'indirizzo info@ipasvibo.it o via fax al n. 051.34.42.67 oppure in Segreteria negli appositi orari (lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00, martedì, giovedì e venerdì dalle 14.00 alle 17.00).

Gestione separata ENPAPI - Attività di docenza

L'attività di docenza è tipicamente ricompresa tra quelle proprie della professione infermieristica. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto" (art. 1, co. 4 del D.M. 14 settembre 1994, n. 739, "Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere"). Tale attività, spesso, è svolta in aggiunta alle altre proprie della professione, formalizzate come lavoro subordinato o nelle altre forme previste dal Legislatore. In alcuni casi, i soggetti che utilizzano la prestazione professionale dell'infermiere sono addirittura diversi. Può, dunque, porsi il problema di come qualificare l'attività di docenza nei casi in cui la stessa coesista con l'attività professionale preminente.

In questi casi, è sempre il "rapporto di fatto" a determinare il tipo contrattuale e la sua disciplina, non viceversa.

Infatti, qualsiasi attività umana economicamente rilevante è suscettibile di essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo o collaborazione, nelle sue diverse declinazioni, a seconda delle modalità del suo svolgimento (v. ad es. Trib. Milano, 11 settembre 2014, in *Il Lav. Nella Giur.*, 2/2015, p. 203).

Il nomen iuris assegnato dalle parti non costituisce un fattore predominante. Lo è, piuttosto, il comportamento delle parti nell'esecuzione del rapporto (v. Cass., sez. lavoro, 21 ottobre 2014, n. 22289).

La soppressione del co.co.pro. da parte del jobs act non farà venir meno tale possibile coesistenza. La nuova disciplina non ha, infatti, inciso sulle collaborazioni professionali ex art. 409 c.p.c.. E sulla professionalità dell'attività infermieristica, anche se di docenza, non possono esserci dubbi.

I casi prospettati, per la quota dei redditi maturati con l'attività di docenza, sono e saranno da ricondurre nell'alveo della disciplina prevista dal Regolamento di Previdenza ENPAPI, secondo cui "gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari che svolgano l'attività sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di collaborazione non abituale (c.d. mini co.co.co.) sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione Separata a cui si applica la disciplina contenuta nel Regolamento di Previdenza e Assistenza della Gestione Separata ENPAPI". (Regolamento di Previdenza ENPAPI, art. 1, co. 2). ENPAPI News Letter N°14 luglio 2014

Federazione Nazionale Collegio IPASVI - Corsi FAD

Nell'ambito delle attività di informazione e formazione la Federazione Nazionale IPASVI ha deciso di garantire ai propri iscritti per il 2016 l'accesso gratuito a 5 corsi di formazione a distanza di qualità dedicati alla professione.

I corsi, centrati sul modello del caso, sono disponibili sulla piattaforma FadinMed (www.fadinmed.it) e sono accreditati per infermieri, vigilatrici d'infanzia e assistenti sanitari.

A partire dal 31 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 sono disponibili 3 nuovi corsi FAD oltre a 2 che vengono riproposti per il grande successo avuto lo scorso anno.

Nuovi corsi FAD 2016:

1. La sedazione terminale/palliativa: aspetti clinici ed etici (5 crediti ECM, codice ECM 149092)
2. La gestione dell'incontinenza urinaria e fecale (5 crediti ECM, codice ECM 149096)
3. Gestione e mobilitazione del paziente in ospedale: problemi e soluzioni pratiche (5 crediti ECM, codice ECM 149097)

Corsi FAD riproposti per chi non li ha fatti nel 2014-2015:

1. Gestione delle linee venose (12 crediti ECM, codice ECM 149088)
2. L'Evidence based practice nelle procedure infermieristiche (12 crediti ECM, codice ECM 149089)

Come accedere alla piattaforma

L'accesso ai corsi per gli iscritti all'IPASVI è semplice:

1. Compilare il modulo all'indirizzo <http://www.ipasvi.it/fnomceo> per

- essere riconosciuti come iscritti all'Albo unico nazionale (ai sensi dell'art.3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137) e le credenziali di accesso vengono inviate all'indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo.
2. Compilare la scheda di registrazione sulla piattaforma FadinMed (se non si è già registrati).
3. Si ricevono direttamente alla propria e-mail le password per entrare nel programma (N.B.: la casella di posta elettronica da utilizzare per lo svolgimento del corso deve essere ordinaria, non deve essere PEC).

Fatto ciò si può accedere direttamente alla piattaforma, all'indirizzo <http://www.fadinmed.it/>.

Anche chi è già registrato alla piattaforma FadinMed negli anni precedenti deve passare dalla pagina <http://www.ipasvi.it/fnomceo> sul sito della Federazione per il riconoscimento relativo al 2016.

Si ricorda che per quanto riguarda i corsi riproposti questi possono essere svolti da coloro che li hanno iniziati, ma non superati nel corso del 2014/2015 e da tutti coloro che non li hanno mai fatti.

NOTA BENE: Per problemi di registrazione gli iscritti devono scrivere dal proprio indirizzo di posta ordinaria (NON PEC) a ecm@ipasvi.it indicando Nome, Cognome e Codice fiscale; non è in alcun modo possibile risolvere i problemi per via telefonica o diversa dall'utilizzo della posta elettronica).

*La Presidente
Barbara Mangiacavalli*

Obbligatorietà iscrizione all'Albo

In merito a quanto riportato dalla stampa sulla sentenza 266/2016 del Tribunale di Venezia, con cui è stato assolto un infermiere professionale dall'accusa di esercizio abusivo della professione per la mancata iscrizione all'Albo IPASVI, riportiamo di seguito la presa di posizione della Federazione Nazionale Collegi IPASVI, che si è attivata per intraprendere i passi necessari e si è così espressa:

L'iscrizione agli Albi Professionali per l'esercizio della Professione è obbligatorio. Lo è ai sensi della Legge 43/2006, che non è attuata solo per quanto riguarda la delega per la costituzione degli Ordini Professionali (art. 4) delle Professioni Sanitarie, ma è in vigore per tutte le altre previsioni, compresa quindi quella prevista dall'articolo 2, comma 3.

Il principio non è di oggi: il Ministero della Salute ha già dato, su richiesta della Federazione IPASVI, la sua interpretazione autentica della legge (Ministero della Salute-0001422-P-08/01/2009DGRUPS) che si riassume di seguito

per punti, in modo da evitare che possano esserci ulteriori fraintendimenti, analoghi a quelli nati con la sentenza del Tribunale di Venezia 266/2016:

- 1) L'obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo Professionale, sancito dall'Articolo 2, comma 3 della Legge 43/2006, estesa anche ai Pubblici Dipendenti, è requisito essenziale e indispensabile per poter svolgere senza condizioni l'attività sanitaria sia come libero professionista, sia nell'ambito del rapporto di servizio in regime di lavoratore dipendente;
- 2) Della Legge 43/2006 solo l'articolo 4, concernente la concessione della delega al Governo per l'istituzione degli Ordini Professionali, risulta essere inapplicabile, in quanto il termine temporale per l'approvazione del relativo Decreto Legislativo è scaduto. I restanti articoli della Legge, e quindi anche l'articolo 2 comma 3, sono vigenti;
- 3) In conseguenza della mancata attuazione della delega il principio dell'Obbligatorietà

dell'iscrizione all'Albo per l'esercizio della professione non vale solo nei confronti delle professioni per le quali non esiste un Albo Professionale;

- 4) La legge 43/2006, d'altra parte, ha avuto piena attuazione per tutte le parti diverse dall'articolo 4, come ad esempio nel caso dell'articolo 6 rispetto al quale l'Accordo Stato-Regioni del 1 agosto 2007 ha istituito le funzioni di coordinamento per le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione; Appare quindi evidente l'insussistenza di ogni affermazione contraria alla legge e alla conferma della sua valenza e vigenza data dall'Organo Vigilante sulle Professioni, il Ministero della Salute, e confermata altresì da diverse decisioni della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie.

*La Presidente
Barbara Mangiacavalli*